

Lo statuto del coro diocesano: il modello della Diocesi di Como

Redazione

Maggio 2020



Diverse sono le richieste che ci arrivano da più parti d'Italia chiedendo un modello attendibile di statuto di coro diocesano che possa essere preso come riferimento per iniziative simili. Ringraziamo l'Ufficio per la Liturgia della Diocesi di Como per averci messo a disposizione il loro documento per la pubblicazione.

Il Coro Diocesano

Premessa

La corale **Jucundare** nacque nell'ambito del rinnovamento liturgico musicale del post Concilio.

L'idea ispiratrice fu quella di far nascere un tipo di gruppo corale: che si specializzasse nell'animare le straordinarie liturgie diocesane coinvolgendo nel canto le assemblee; che si dotasse progressivamente di un repertorio liturgico di base, sempre ben aderente ai programmi delle celebrazioni.

La Corale, già fondata e diretta da mons. Felice Rainoldi, nel 1999 ha desunto il proprio titolo dalla antifona *Jucundare, filia Sion*, risuonata solennemente in Duomo durante l'esecuzione de "Il Natale" di L. Perosi, nel centenario dell'Oratorio scritto dall'autore per Como. Da allora ha assai incrementato e perfezionato le sue prestazioni, volontarie e gratuite, intervenendo a molteplici solenni momenti celebrativi diocesani.

L'esperienza della corale *Jucundare* viene riconosciuta come **positivo seme di coro diocesano**.

STATUTO DEL CORO DIOCESANO

Art. 1 – Costituzione del Coro

All'interno dell'Ufficio diocesano per la Liturgia è costituito il Coro diocesano.

Art. 2 – Finalità del Coro diocesano

Le finalità del Coro diocesano sono:

- **Animare** le straordinarie liturgie diocesane coinvolgendo nel canto le assemblee;
- **Incrementare** e diffondere in Diocesi un repertorio liturgico di base, sempre ben aderente ai programmi delle celebrazioni;
- **Coinvolgere** nell'esperienza dei cantori scelti all'interno del territorio diocesano;
- **Maturare** uno stile liturgico esemplare.

Art. 3 – Sede del Coro

La sede del Coro diocesano è stabilita presso l'Ufficio diocesano per la Liturgia.

Art. 4 –Organi statutari

§1 Il responsabile della Sezione di Musica Sacra dell'Ufficio per la Liturgia è il **coordinatore dell'attività del Coro diocesano**.

§2 Se il Responsabile della sezione di Musica Sacra non dirige personalmente il coro diocesano, la **provvisione e la sostituzione** del Direttore del Coro compete al Direttore dell'Ufficio per la Liturgia, sentito il coordinatore del Coro in parola.

Il Direttore del Coro:

- ha la responsabilità della preparazione dei coristi;
- dirige il Coro durante le celebrazioni;
- partecipa alle riunioni di coordinamento dell'Ufficio diocesano per la Liturgia, riguardanti l'attività del Coro;
- valuta l'idoneità degli aspiranti coristi;
- predispone, in accordo con l'Ufficio diocesano per la Liturgia, il programma delle celebrazioni.

§3 Il **Segretario** è indicato dal Direttore.

I suoi compiti sono:

- preparare e fornire a tutti i soci il materiale necessario per le esecuzioni;
- archiviare il materiale utilizzato, che non può essere diffuso, e non può essere scambiato direttamente, neppure tra soci, senza autorizzazioni da parte della segreteria;
- mantenere i contatti tra i cantori e le comunicazioni tra i membri del Coro, come avvisare ingressi ed eventuali rinunce dei coristi stessi.

Art. 5 –Accoglienza dei coristi

I coristi **accedono per richiesta o presentazione** al Direttore del Coro e vengono accolti previa verifica dei requisiti necessari.

L'ammissione al Coro avviene a seguito di una selezione effettuata attraverso un colloquio e una breve audizione canora. Il giudizio di idoneità spetta al Direttore.

Art. 6 –I coristi: requisiti per l'ammissione

I requisiti necessari per l'ammissione sono i seguenti:

- essere coristi volontari, che prestano già servizio liturgico anche nelle proprie parrocchie;
- sufficiente capacità tecnica per lo studio personale, o idoneità riconosciuta dal Direttore;
- buona musicalità;
- base elementare di lettura della musica ed esperienza corale.

Art. 7 –I coristi: disposizioni complementari

Le disposizioni complementari sono le seguenti:

- essere intestatari di un indirizzo e-mail attivo e consultato con frequenza;
- essere in grado di consultare il materiale multimediale fornito;
- essere disponibili allo studio autonomo delle parti assegnate, con detti sussidi;
- essere presenti, salvo giustificati impedimenti, alle prove generali, di volta in volta stabilite;
- partecipare all'assemblea generale che si terrà a scadenza annuale in vari luoghi del territorio diocesano.

Art. 8 –Rinuncia ed esclusione dei coristi

I coristi **possono rinunciare** in qualunque momento a far parte del Coro diocesano, semplicemente provvedendo a darne notizia alla segreteria. È fatto loro obbligo di restituire alla segreteria il materiale loro consegnato.

Cessa di essere corista, oltre ai casi di rinuncia:

- chi contravvenga alle disposizioni del presente Statuto;
- chi si astenga, senza giustificato motivo, dalla partecipazione alle prove corali e dalle celebrazioni per un periodo tale da rendere pregiudizievole, a giudizio del Direttore, l'aggiornamento della preparazione ai fini di un'efficace partecipazione all'attività del Coro;
- chi perda, a giudizio del Direttore del Coro, i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 9 – Modalità operative per l'animazione delle celebrazioni in cui interviene il Coro diocesano

§1 L'Ufficio diocesano per la Liturgia, in accordo con il Direttore, **stende annualmente il calendario delle celebrazioni** da animare. In caso di una necessità imprevista di intervento, la comunicazione, da parte dell'Ufficio diocesano per la Liturgia, deve essere tempestiva.

§2 La **stesura del programma dei canti** per le celebrazioni da animare viene compiuta dal Direttore in accordo con l'Ufficio diocesano per la Liturgia. Il programma di canti –con eventuali spartiti necessari – deve essere fornito in forma completa alla segreteria almeno due mesi prima della data della celebrazione fissata, e quanto prima in caso di celebrazione extra-calendario.

§3 Nell'eventualità di una necessaria e opportuna collaborazione tra il Coro diocesano e altri compagini corali polifoniche, queste devono impegnarsi a studiare integralmente il programma comune, consegnato ai cori stessi con debite istruzioni, da parte della segreteria del Coro diocesano.

Art. 10 – Assemblea dei coristi: funzionamento e compiti

L'assemblea dei coristi viene **convocata almeno una volta all'anno**, dal responsabile della Sezione di Musica Sacra dell'Ufficio diocesano per la Liturgia. Essa si svolge in un luogo del territorio diocesano, di volta in volta indicato. L'assemblea dei coristi ha carattere formativo, ricreativo e di verifica. Essa è anche il luogo ove formulare proposte inerenti all'attività del Coro diocesano.

Art. 11 – Modifica dello Statuto

Le modifiche al presente Statuto competono all'Ordinario diocesano, sentita, se lo ritiene necessario, l'assemblea dei coristi.

Art. 12 – Regolamento interno.

Al presente statuto potrà far seguito un regolamento attuativo interno eventualmente predisposto dall'Ufficio diocesano per la Liturgia.

